



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino–Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino–Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- CONSIDERATO** che, ai sensi degli articoli 690 e 692 del citato Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, i Sovrintendenti vengono tratti, nel limite del 70% dei posti disponibili, attraverso un concorso interno, per titoli, riservato agli Appuntati Scelti e, nel limite del 30% dei posti disponibili, attraverso un concorso interno, per titoli ed esame scritto, riservato agli Appuntati Scelti, agli Appuntati, ai Carabinieri Scelti ed ai Carabinieri in servizio permanente con almeno sette anni di servizio;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014 –registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio n. 2512– concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare,
- VISTO** il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 –registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390– recante, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare;

- VISTO** il comma 4-bis dell'articolo 643 del citato Codice dell'Ordinamento Militare, introdotto dal Decreto Legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
- VISTA** la lettera n. 120/1-3-2015 SVR del 25 luglio 2016, con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha trasmesso gli elementi di programmazione per l'emanazione di un bando di concorso interno, per titoli, per reclutare 480 Allievi Vice Brigadieri del ruolo Sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri da ammettere al 16° corso trimestrale di aggiornamento e formazione professionale;
- VISTO** il foglio dell'8 agosto 2016 con cui lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato il "nulla contro" all'emanazione del sopracitato bando di concorso;

D E C R E T A

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso interno, per titoli, riservato agli Appuntati Scelti, per l'ammissione al 16° corso trimestrale di aggiornamento e formazione professionale di 480 Allievi Vice Brigadieri del ruolo Sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri. Il numero dei posti potrà subire modificazioni fino alla data di effettivo inizio del corso al fine di soddisfare eventuali sopravvenute esigenze dell'Arma dei Carabinieri connesse alla consistenza del ruolo Sovrintendenti.
2. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potestà di auto – organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.

Art. 2

Riserve di posti

1. Dei 480 posti messi a concorso, 8 sono riservati ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo previsto dall'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni. I beneficiari della riserva, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, saranno assegnati per l'impiego presso una sede di servizio della Legione Carabinieri Trentino Alto Adige.
2. I posti riservati che non fossero ricoperti per insufficienza di candidati riservatari idonei saranno devoluti agli altri candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 3

Requisiti di partecipazione

1. La partecipazione alla presente procedura, che, ai sensi dell'articolo 692, comma 5 del Decreto Legislativo n. 66/2010, preclude la possibilità di essere ammessi all'analogo concorso, per titoli ed esame scritto, per l'ammissione al 22° corso trimestrale di qualificazione di 720 Allievi Vicebrigadieri del ruolo Sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'articolo 690, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è riservata agli Appuntati Scelti che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande rivestano tale grado e che:

- a) siano idonei al servizio militare incondizionato o siano stati giudicati permanentemente inidonei in modo parziale al servizio d'istituto. Coloro che temporaneamente non sono idonei saranno ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso della suddetta idoneità alla data d'inizio del corso di cui al successivo articolo 9, comma 1;
 - b) abbiano riportato nell'ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio equivalente;
 - c) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della "consegna";
 - d) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
 - e) non siano sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, né siano sospesi dal servizio, né si trovino in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;
 - f) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, inidonei all'avanzamento al grado superiore.
2. I requisiti suindicati debbono essere posseduti fino alla data di effettivo inizio del corso di formazione. I vincitori del concorso che alla data di presentazione presso il reparto d'istruzione non siano idonei al servizio militare incondizionato per infermità o per altre cause indipendenti dalla loro volontà e non riacquistino l'idoneità entro i termini di cui al successivo articolo 9, comma 2, saranno esclusi dal corso e saranno ammessi, a domanda, per una sola volta, a riacquistata idoneità fisica, al primo analogo corso utile, purché continuino a mantenere il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1. L'idoneità al servizio militare incondizionato non è richiesta per i vincitori che abbiano partecipato al concorso quali permanentemente inidonei in modo parziale al servizio d'istituto.

Art. 4

Domanda di partecipazione al concorso

1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inoltrata esclusivamente on-line sul sito internet www.carabinieri.it o sul portale Leonardo accessibile da qualsiasi comando dell'Arma dei Carabinieri, seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nel Giornale Ufficiale della Difesa, consultabile sul sito internet www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale. Il candidato dovrà stampare una copia della domanda e consegnarla al Comando del Reparto/Ente di appartenenza. Per la data di presentazione farà fede quella riportata sul modulo di domanda rilasciato dal sistema automatizzato. La domanda presentata on-line non potrà essere modificata una volta scaduto il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione e non dovrà essere spedita. I candidati che si trovino per motivi di servizio in territorio estero potranno compilare la domanda su modello non conforme, purché contenente gli stessi dati di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente bando e presentarla, entro il medesimo termine, al Comando del Reparto/Ente di appartenenza. In tali casi, per la data di presentazione, farà fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell'Autorità/Comando ricevente.
2. Nella domanda, il candidato, oltre a rilasciare le dichiarazioni contenute nel modulo (fac-simile nel citato allegato A), dovrà indicare il possesso di eventuali titoli di merito che ritenga utili ai fini della valutazione, tra quelli riportati nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente bando.

Art. 5

Istruttoria delle domande ed esame dei requisiti

1. I Comandi di Reparto/Ente di appartenenza dei candidati dovranno inoltrare al rispettivo Comando di Corpo:
 - a) le copie delle domande di partecipazione al concorso consegnate dai candidati;
 - b) la documentazione caratteristica dei candidati, aggiornata alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
2. I Comandi di Corpo dovranno:
 - a) controllare la veridicità di quanto dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione;
 - b) inviare, per ciascun candidato, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento:

- la copia della domanda di partecipazione al concorso ricevuta dal Reparto/Ente di appartenenza del militare;
- la documentazione matricolare, in copia conforme, aggiornata alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
- la documentazione caratteristica, in copia conforme, riferita all'ultimo quinquennio;
- la scheda relativa alla valutazione dei titoli di merito (modello in allegato C che costituisce parte integrante del presente bando), effettuata secondo i criteri di cui al successivo articolo 7 e all'allegato D. Detta scheda dovrà essere sottoscritta per presa visione ed accettazione dal candidato.

La trasmissione della documentazione dovrà avvenire avvalendosi dell'applicativo Ge.Do.P.A. (Gestione Documentale Personale in Avanzamento), ai Comandi di Corpo e, successivamente, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento.

Art. 6

Commissione esaminatrice

Con successivo Decreto del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata sarà nominata la commissione esaminatrice del concorso, composta da:

- a) un Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
- b) un Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore a Maggiore, membro;
- c) un Luogotenente dell'Arma dei Carabinieri, membro;
- d) un Brigadiere Capo dell'Arma dei Carabinieri, segretario senza diritto al voto.

Art. 7

Valutazione dei titoli di merito e graduatoria finale

1. La commissione esaminatrice, in base alle schede riepilogative di cui al citato allegato C compilate dai Comandi di Corpo, verificherà la corretta assegnazione ai candidati del punteggio per il possesso dei titoli di merito, secondo le modalità riportate nella tabella in allegato D, che costituisce parte integrante del presente bando. Se dall'esame di dette schede emergono valutazioni errate, la commissione esaminatrice potrà procedere all'attribuzione del punteggio corretto spettante.
2. Saranno valutati solo i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e riportati nella documentazione matricolare. Il servizio effettivamente prestato nell'ambito delle operazioni indicate nelle apposite leggi relative alla partecipazione delle Forze Armate alle operazioni internazionali e nell'accordo per la partecipazione italiana alla Forza Multinazionale ed Osservatori (MFO) in Sinai o di soccorso umanitario, la valutazione caratteristica nell'ultimo quinquennio nel grado di Appuntato Scelto, l'anzianità di grado e quella di servizio in sede ordinaria saranno acquisiti direttamente dalla documentazione matricolare e caratteristica. Il servizio reso nelle sedi disagiate indicate nell'allegato E del bando deve essere espressamente indicato nella domanda di partecipazione.
3. La graduatoria finale di merito sarà formata sulla base del punteggio acquisito nella valutazione dei titoli (a parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio e la minore età), approvata con decreto dirigenziale e pubblicata nel Giornale Ufficiale della Difesa. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale.
4. I candidati saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi alla frequenza del 16° corso trimestrale di aggiornamento e formazione professionale, secondo l'ordine della graduatoria, fino a concorrenza dei posti messi a concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dal precedente articolo 2. Se i posti riservati non fossero ricoperti per insufficienza di candidati riservatari idonei, si applicheranno le disposizioni di cui al precedente articolo 2, comma 2.
5. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi inerenti la procedura concorsuale ai sensi della Legge 241/1990, dovranno essere trasmesse a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi:
 - cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it, fino alla data di approvazione della graduatoria finale di merito da parte della Direzione Generale per il Personale Militare;
 - persomil@postacert.difesa.it, anticipandola anche all'indirizzo di posta elettronica r1d1s5@persomil.difesa.it, successivamente alla data di approvazione della graduatoria finale di merito.

Art. 8

Esclusioni

L'Amministrazione può escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non sia in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso al corso, nonché escluderlo dalla sua frequenza, se il difetto dei requisiti viene accertato durante il corso stesso, o dichiararlo decaduto dalla nomina.

Art. 9

Presentazione al corso

1. Il 16° corso trimestrale di aggiornamento e formazione professionale sarà svolto secondo il piano di studi di cui all'allegato F.
Gli Allievi permanentemente inidonei in modo parziale al servizio di istituto, fermo restando il piano di studi, svolgeranno tutte le attività teoriche, nonché quelle pratiche compatibili con la ridotta capacità lavorativa e specifiche lezioni, alternative alle prove fisiche, in materie utili al loro futuro impiego. Il corso si concluderà con un esame orale sulle medesime materie e programmi del citato allegato F.
2. I vincitori del concorso che non si presenteranno presso il Reparto d'istruzione nel termine fissato saranno considerati rinunciatari e sostituiti dal citato Reparto, entro i primi dieci giorni di corso, con altri candidati idonei che seguono nella graduatoria, tenuto conto della riserva di posti di cui al precedente articolo 2. Il medesimo Reparto di istruzione potrà, comunque, autorizzare i vincitori, per comprovati gravi motivi da comunicare anticipatamente per il tramite del Comando d'appartenenza, a differire la presentazione fino al settimo giorno dalla data d'inizio del corso.
3. La rinuncia alla frequenza del corso, espressa o tacita, è irrevocabile.

Art. 10

Nomina a Vice Brigadiere

1. Gli Allievi giudicati idonei al termine del corso trimestrale di aggiornamento e formazione professionale saranno nominati Vice Brigadieri e destinati presso i Reparti d'impiego.
2. La nomina a Vice Brigadieri, ai sensi dell'articolo 780 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sarà sospesa, fino al cessare delle cause impeditive, per coloro che, pur se giudicati idonei al termine del corso, si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - rinviati a giudizio o ammessi al rito alternativo per delitto non colposo;
 - sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;
 - sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado;
 - in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.
3. La successiva destinazione di servizio avverrà secondo le modalità all'epoca vigenti, fermo restando quanto previsto per i vincitori di concorso che avranno fruito della riserva di posti di cui al precedente articolo 2.

Art. 11

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Amministrazione della Difesa per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell'accertamento dei requisiti di partecipazione e per la valutazione dei titoli. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico – economica o di impiego del candidato, nonché agli enti previdenziali.
3. L'interessato gode dei diritti di cui al titolo II del citato Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale per il Personale Militare, titolare del trattamento, che nomina, ognuno per le parti di competenza, responsabili del trattamento dei dati personali:

- a) i responsabili degli Enti di cui al precedente articolo 5;
- b) il presidente della commissione di cui al precedente articolo 6;
- c) il direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa.

Roma, 10 AGO, 2016



Gen. D. c. (li) Paolo GEROMETTA